

TRIBUNALE DI RAVENNA

Ufficio fallimenti

Il Giudice delegato, dott. A. Farolfi, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza in data 05/06/2015, nella procedura fallimentare 2 F s.r.l.,

premesso che

con istanza di ammissione al passivo (cron. 8) C.G. PRODOTTI PETROLIFERI SRL, richiede l'ammissione al passivo del fallimento per euro 54.950,04 in privilegio, in quanto relativa all'accisa ex art. 16 d.lgs. 540/1995 e 2752 c.c. ed in via chirografaria di euro 82.667,08 per crediti derivanti da forniture di gasolio per autotrazione effettuate alla società poi fallita;

il Curatore ha proposto l'ammissione dei crediti come precisati ma in via chirografaria per le motivazioni indicate nel progetto di stato passivo al cui contenuto per brevità si rinvia;

va tuttavia rilevato che la norma dell'art. 16 d.lgs. 540/1995 è stata riformata dal D.L. 179/2012, che ha esteso ai rivenditori il privilegio prima spettante ai soli soggetti passivi dell'accisa;

più in particolare l'art. 34 sexies del D.L. 179/2012 ha disposto quanto segue: "all'art. 16 del D.lgs. 26 ottobre 1995, n.504, comma 3, dopo le parole "passivi dell'accisa" sono inserite le seguenti: "e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta", e la parola "assolto" è sostituita dalle seguenti "comunque corrisposto"; in sostanza il legislatore, introducendo tale norma, ha esteso il privilegio generale mobiliare ad un'altra distinta categoria di soggetti, i rivenditori, che, ai fini della concessione del privilegio, vengono equiparati ai soggetti passivi del tributo;

la norma di cui sopra, in forza dell'art. 39 del d.l. 179/2012 si applica ai crediti sorti successivamente al 20/10/2012, come ha recentemente ritenuto, ad es. Trib. Treviso, 9 gennaio 2015 e come indirettamente può evincersi da C. Cost. 4 luglio 2013, n. 170, relativa all'incostituzionalità dell'applicazione retroattiva del privilegio di cui all'art. 2752 n. 1 (nel testo modificato dal d.l. 98/2011) ai crediti sorti antecedentemente alla stessa modifica legislativa;

ciò posto, si deve considerare che tutte le fatture prodotte dall'istante (vds. docc. 1-12) hanno - salvo una, ma come si vedrà senza rilievo - data

<u>antecedente</u> alla innovativa modifica normativa sopra richiamata non potendo perciò ai crediti in esse rappresentati riconoscersi in alcun modo il privilegio *ex novo* così introdotto;

come anticipato, l'unica fattura successiva è quella in data 30/04/2013 (doc. 12), ma la stessa attiene alla consegna di un lubrificante (c.d. *Tamoil Turbo plus*) rispetto al quale la stessa insinuante non ritiene applicabile alcuna accisa (vds. riepilogo contenuto nella tabella di cui al doc. 13 della società C. G.);

pertanto, in definitiva, sia pure per la motivazione dianzi esposta, va confermata l'ammissione dell'intero credito precisato dall'insinuante ma con grado chirografario;

P.T.M

<u>Ammette</u> al passivo del fallimento in epigrafe il credito della C. G. Prodotti Petroliferi s.r.l. per l'importo di euro 137.617,12 in sede chirografaria; <u>Manda</u> al curatore per la comunicazione all'istante e l'aggiornamento dello stato passivo.

Ravenna, 10 giugno 2015

Il Giudice delegato

Pott. A. Farolfi